

I nuovi termini di versamento dell'Iva a debito per i forfettari

I **soggetti in regime forfettario** sono **obbligati all'integrazione delle fatture**, per le operazioni di cui **risultano debitori d'imposta**, con l'indicazione dell'aliquota e della relativa imposta sul valore aggiunto.

L'Iva così determinata, a partire dal 13.06.2025, dovrà essere **versata entro il 16 del secondo mese successivo a ciascuno dei trimestri solari**; termine così mutato con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D.Lgs. 81/2025.

Si evidenzia che, **sino all'entrata in vigore della nuova disposizione (13 giugno 2025)**, resta comunque fermo l'**obbligo di versamento su base mensile, entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione**.

In merito alla **decorrenza della nuova disposizione**, nella relazione illustrativa che accompagna il D.Lgs. 81/2025 è riportato che le nuove disposizioni risulterebbero applicabili alle operazioni effettuate dal 1° ottobre 2025, avendo riguardo al **momento di effettuazione** dell'operazione ai sensi dell'**articolo 6, D.P.R. 633/1972**.

Ai fini dell'assolvimento dell'Iva, in riferimento agli **acquisti intracomunitari di beni**, ai sensi dell'**articolo 38, comma 5, lettera c), D.L. 331/1993**, occorre effettuare un **distinguo in base all'importo di tali operazioni**.

Nell'ipotesi di **operazioni di importo inferiore ai 10.000 euro** nell'anno precedente, e fino a quando, nell'anno in corso, non è stato superato tale limite, **l'Iva deve essere assolta nel Paese del cedente comunitario**. Ne deriva che, per il soggetto acquirente italiano non **sussiste l'obbligo di iscriversi al Vies** e di **assolvere l'imposta in Italia**.

Diversamente, nell'ipotesi di **acquisti intracomunitari di beni di importo superiore al limite di 10.000 euro**, tali **operazioni sono rilevanti in Italia**. Pertanto, l'acquirente italiano che adotta il **regime agevolativo** deve:

- **iscriversi al Vies;**
- **integrare la fattura rilasciata dal fornitore intracomunitario**, ai sensi dell'**articolo 46, comma 1, D.L. 331/1993**, indicando l'**aliquota dovuta e la relativa imposta**, da versare **entro i termini stabiliti**.

In riferimento alle **importazioni**, il contribuente in **regime forfettario** è tenuto ad applicare la **disciplina ordinaria** per l'effettuazione di **importazioni**, di cui agli **articoli da 69 a 71, D.P.R. 633/1972**.



STUDIO BMGR
DOTTORI COMMERCIALISTI REVISORI LEGALI
BARBARA MAGNONI | GIORDANO RIBOLI
BONAZZETTI S.r.l.

Al riguardo si ricorda che non sussiste **l'obbligo di registrazione contabile** delle bollette doganali di importazione, le quali devono essere conservate e numerate nel **rispetto dei termini ordinari**.

Per quanto riguarda l'**acquisto di prestazioni di servizi**, l'Agenzia delle entrate, con la **risoluzione n.75/E/2015** e con la **circolare n.10/E/2016**, ha chiarito che, nel caso di prestazioni di servizi generiche ricevute da un committente soggetto passivo d'imposta comunitario, **l'Iva è sempre assolta in Italia**.

Ne consegue che, l'acquirente italiano in **regime forfettario** è tenuto a:

- **iscriversi al Vies;**

- **integrare la fattura rilasciata dal fornitore intracomunitario**, ai sensi dell'**articolo 46, comma 1, D.L. 331/1993**, indicando l'aliquota dovuta e la relativa imposta, da versare entro i termini stabiliti.

A differenza del regime previsto per **gli acquisti intracomunitari di beni**, nell'ipotesi di acquisti di servizi **non sono previste soglie minime**.

Considerando i **limiti dimensionali di tali contribuenti**, "*di fatto*" **non sussiste l'obbligo di compilazione dei modelli Intrastat**.

Nel caso di **servizi ricevuti da parte di un soggetto passivo extra-UE**, l'operazione **rileva in Italia**.

Pertanto, il contribuente in regime forfettario è tenuto ad emettere un'autofattura, indicando l'aliquota dovuta e la relativa imposta, da versare entro i termini indicati in precedenza.

Lo Studio resta a disposizione per eventuali chiarimenti.

Cordiali saluti

Studio Professionale Associato Magnoni-Riboli